

DELIBERAZIONE 21 GENNAIO 2016
16/2016/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE OLEIFICIO-
MOLINO DI CAPPONI NICOLA MARIO NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 gennaio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 640/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la determinazione della Direzione Mercati Energia e Gas dell'Autorità, n. 6/2012;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 21 luglio 2015 (prot. Autorità n. 21770), la ditta individuale Oleificio-Molino di Capponi Nicola Mario (di seguito: reclamante) contesta ad Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) la stima dell'energia

- elettrica immessa in rete dal proprio impianto fotovoltaico, a seguito di un presunto malfunzionamento del misuratore, nonché il mancato adeguamento, nei tempi previsti dalla disciplina regolatoria definita dall'Autorità, del livello di potenza impegnata sul punto di connessione identificato dal POD n. IT001E56276802;
2. con nota del 22 luglio 2015 (prot. n. 21779), l'Autorità ha comunicato, alle parti, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
 3. in data 13 agosto 2015, l'Autorità ha richiesto informazioni al gestore (prot. Autorità n. 24154), a Enel Energia S.p.a. (di seguito: Enel Energia), in qualità di fornitore del reclamante (prot. Autorità n. 24155) e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. (di seguito: GSE), in qualità di controparte della convenzione per l'erogazione degli incentivi alla produzione dell'impianto fotovoltaico (prot. Autorità n. 24203);
 4. con nota del 21 agosto 2015 (prot. Autorità n. 24627), il GSE ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
 5. con nota del 24 agosto 2015 (prot. Autorità 24792), unitamente alla risposta alla richiesta di informazioni dell'Autorità, il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
 6. con nota del 28 agosto 2015 (prot. Autorità n. 25160), Enel Energia ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
 7. con nota del 1 settembre 2015 (prot. Autorità n. 25217), l'Autorità ha convocato un incontro tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012, richiedendo, al gestore, di fornire ulteriori informazioni;
 8. in data 8 settembre 2015 si è tenuto il suddetto incontro tecnico, nel corso del quale il gestore ha dato risposta alle ulteriori richieste di informazioni dell'Autorità, poi acquisite con nota dell'11 settembre 2015 (prot. Autorità n. 26354);
 9. con nota del 6 ottobre 2015, l'Autorità ha presentato, ad Enel Energia, una seconda richiesta di informazioni (prot. Autorità n. 29013), a cui Enel Energia ha risposto con nota del 21 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 31112);
 10. con nota del 6 ottobre 2015, l'Autorità ha presentato, ad Enel Servizio Elettrico S.p.a., (di seguito: ESE), in qualità di precedente fornitore del reclamante, una richiesta di informazioni (prot. Autorità n. 29016), cui ESE ha dato parziale risposta con nota del 16 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30701);
 11. con nota del 19 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30699), l'Autorità ha quindi sollecitato ESE a completare le informazioni rese e già richieste con la predetta nota del 6 ottobre 2015;
 12. con nota del 23 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 31719), ESE ha infine fornito all'Autorità le informazioni richieste;
 13. il reclamante ha ulteriormente precisato la propria posizione con note del 19 settembre 2015 (prot. Autorità n. 27118), 17 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30702), 24 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 31787), 24 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 31792), 26 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 31951), 21 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 38360) e 11 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 843);

14. con nota del 28 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 32308), l'Autorità ha chiesto, al reclamante, di voler esprimere il consenso alla proroga del termine di conclusione del procedimento di ulteriori due mesi, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com;
15. con nota del 3 novembre 2015 (prot. Autorità n. 32913), il reclamante ha dato il proprio assenso alla suddetta proroga;
16. in data 10 gennaio 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com, corredato da un allegato A, contenente le tabelle raffiguranti le serie storiche dei dati di energia elettrica prodotta, consumata, immessa e prelevata dal reclamante, con riferimento agli anni dal 2009 al 2014.

QUADRO NORMATIVO

17. Nella trattazione del presente reclamo rilevano le disposizioni contenute nel TIQE - Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica - e, in particolare:
 - l'articolo 81, comma 3, del TIQE, che prevede l'obbligo, per un cliente connesso alla rete in bassa tensione, di richiedere le prestazioni previste dal TIQE di competenza del distributore esclusivamente tramite il proprio venditore, ad eccezione di alcuni casi, in ogni caso non rilevanti ai fini della risoluzione della presente controversia, nei quali il cliente si può invece rivolgere direttamente al distributore;
 - l'articolo 81, comma 5, del TIQE, che, nel caso di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo (nel seguito: *switching*), impone all'impresa distributrice di informare tempestivamente il venditore entrante delle richieste di prestazioni dei clienti inoltrate dal venditore uscente precedentemente alla data di *switching* e non ancora evase dal distributore;
 - l'articolo 81, comma 7, del TIQE, che impone al venditore, nel caso in cui debba inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale ad un distributore, di inviare tale richiesta entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa. Analogamente, l'eventuale trasmissione al cliente finale della comunicazione dell'esito della prestazione effettuata o di altra documentazione deve avvenire dal venditore al cliente finale entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del distributore;
 - l'articolo 84, comma 1, del TIQE, che definisce il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione come il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di preventivo e la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente;

- la tabella 13 del TIQE che fissa in 20 giorni lavorativi il tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT per connessioni ordinarie.

QUADRO FATTUALE

18. Il reclamante è titolare di un'utenza in prelievo, relativa a un oleificio-molino per la frangitura delle olive, e di un'utenza in immissione, relativa ad un impianto fotovoltaico da 10,08 kW, ubicate in via Michelangelo 204, Morrovalle (MC). Entrambe le utenze del reclamante sono connesse alla rete del gestore mediante un unico punto di connessione identificato dal POD n. IT001E56276802 (nel seguito: punto di connessione o POD del reclamante);
19. in data 9 luglio 2013, il reclamante, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 81, comma 3, del TIQE, presentava al proprio venditore Enel Servizio Elettrico S.p.a. (nel seguito: ESE) una richiesta di aumento della potenza in prelievo da 25 kW a 65 kW;
20. in data 15 luglio 2013, il reclamante concludeva con Enel Energia S.p.a. (nel seguito: Enel Energia), tramite canale telefonico, un contratto per la fornitura di energia elettrica presso il medesimo punto di connessione;
21. in data 16 luglio 2013, Enel Energia confermava al reclamante l'avvenuta sottoscrizione del contratto e comunicava che la nuova fornitura sarebbe stata attivata, prevedibilmente, entro il giorno 12 dicembre 2013;
22. in data 19 luglio 2013, ESE presentava al gestore la richiesta di aumento di potenza ricevuta dal reclamante;
23. in data 5 agosto 2013, il gestore inviava a ESE il preventivo per l'esecuzione della prestazione richiesta, precisando che, per dare corso all'aumento di potenza, era necessaria la formale accettazione del preventivo;
24. in data 30 agosto 2013, Enel Energia presentava al gestore la richiesta di *switching* con riferimento al POD del reclamante;
25. in data 26 settembre 2013, ESE inoltrava al reclamante il preventivo del gestore relativo all'aumento di potenza e, in pari data, il reclamante provvedeva ad accettare il preventivo e a pagare il relativo importo;
26. in data 1° ottobre 2013, veniva attivata la nuova fornitura da parte di Enel Energia;
27. in data 30 ottobre 2013, il gestore eseguiva i lavori necessari ad aumentare a 65 kW la potenza impegnata sul punto di connessione del reclamante, mediante la sostituzione del misuratore installato sul medesimo punto di connessione; il gestore, tuttavia, non comunicava al nuovo venditore, Enel Energia, l'avvenuto incremento della potenza impegnata in prelievo sul POD del reclamante;
28. in data 13 novembre 2013, Enel Energia inviava al reclamante la prima fattura per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di ottobre 2013, nella quale erano indicate:
 - la data di attivazione della fornitura, corrispondente al 1° ottobre 2013;
 - la potenza disponibile in prelievo, pari a 20 kW;

29. nelle successive sette fatture emesse da Enel Energia, relative ai mesi di novembre e dicembre 2013, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014, il valore della potenza disponibile in prelievo indicato era ancora pari a 20 kW. Nella fattura emessa in data 13 giugno 2014, Enel Energia indicava, invece, per la prima volta, un valore della potenza disponibile in prelievo pari a 65 kW, ma, di nuovo, con le fatture del 10 novembre 2015 (n. 2653816609) e del 7 dicembre 2015 (n. 2658879929) tornava erroneamente ad indicare un valore della potenza disponibile in prelievo pari a 25 kW;
30. in data 22 novembre 2013, il gestore eseguiva una verifica del nuovo misuratore installato, in data 30 ottobre 2013, sul punto di connessione del reclamante, riscontrando un malfunzionamento che causava un errore di misura pari a -30%. In occasione della verifica, il gestore informava altresì il reclamante della necessità di effettuare i ricalcoli dell'energia prelevata e immessa in rete;
31. in data 20 gennaio 2014, il gestore comunicava al reclamante di aver accertato l'irregolare funzionamento del misuratore relativo al punto di connessione identificato dal POD n. IT001E56276802, allegando il dettaglio dei ricalcoli dell'energia elettrica prelevata dalla rete, corretti tenendo conto del malfunzionamento del contatore. Con distinta nota inviata al reclamante in pari data, il gestore comunicava, inoltre, i valori ricalcolati dell'energia elettrica immessa in rete attraverso il medesimo POD.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

32. La prima contestazione del reclamante riguarda i valori dell'energia elettrica immessa in rete ricostruiti dal gestore nel periodo di errato funzionamento del misuratore (ottobre-dicembre 2013). In particolare, il reclamante ritiene che l'energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico nel suddetto periodo sia molto maggiore rispetto ai valori comunicati dal gestore;
33. la seconda contestazione del reclamante riguarda, invece, il ritardo con cui è stato riconosciuto l'aumento della potenza in prelievo impegnata sul punto di connessione. Nello specifico, il reclamante rileva che, a fronte della richiesta di aumento presentata nel mese di luglio 2013, solo nel mese di giugno 2014 il proprio fornitore ha riconosciuto in fattura l'incremento richiesto;
34. la terza contestazione del reclamante è relativa all'aliquota IVA applicata nelle proprie fatture, pari al 22%, anziché, come richiesto dal medesimo reclamante, al 10%.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

35. Con riferimento alla ricostruzione dell'energia immessa e prelevata dal punto di connessione del reclamante nel periodo di malfunzionamento del misuratore, il gestore afferma di aver seguito la procedura prevista dalla vigente regolazione, avendo redatto il verbale di verifica in occasione dell'accertamento del guasto e avendo quindi informato il reclamante e il suo venditore dei valori corretti

dell'energia elettrica scambiata con la rete nel periodo ottobre-dicembre 2013. A tale riguardo, il gestore afferma che i valori effettivi dell'energia elettrica scambiata con la rete, corretti per tener conto del malfunzionamento del misuratore, sono quelli stimati e comunicati al reclamante con le note del 20 gennaio 2014;

36. per quanto riguarda il ritardo nell'esecuzione dell'aumento di potenza richiesto dal reclamante, il gestore afferma che detta richiesta è pervenuta da ESE in data 19 luglio 2013 ed il relativo preventivo è stato emesso in data 5 agosto 2013; successivamente, dopo aver ricevuto l'accettazione del preventivo in data 26 settembre 2013, il gestore avrebbe quindi correttamente reso disponibile il nuovo livello di potenza impegnata, pari a 65 kW, a decorrere dal 30 ottobre 2013;
37. il gestore ha precisato, inoltre, che, a causa di disguidi informatici, il flusso informativo relativo all'esecuzione dell'aumento di potenza è stato erroneamente reso disponibile solo a ESE, nonostante che, dal 1° ottobre 2010, Enel Energia fosse subentrata a ESE in qualità di fornitore del reclamante.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

38. In merito alla contestazione del reclamante relativa all'errato ricalcolo, da parte del gestore, dell'energia elettrica immessa in rete, è necessario premettere alcune considerazioni circa la configurazione "circuitale" e le caratteristiche di consumo e di produzione dell'energia elettrica degli impianti del reclamante;
39. in particolare, si rileva che l'impianto del reclamante è costituito da un'utenza di consumo, il molino per la frangitura delle olive, e un'utenza di produzione, l'impianto fotovoltaico, elettricamente connesse tra loro ed entrambe collegate alla rete pubblica mediante un unico punto di connessione, secondo la configurazione tipica dell'auto-produttore; secondo tale configurazione, l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico viene consumata dall'utenza di consumo;
40. ne consegue che l'energia elettrica immessa in rete è solo il surplus della produzione che si verifica nei momenti in cui l'energia elettrica prodotta è maggiore del consumo; mentre l'energia elettrica prelevata dalla rete è solo il deficit del consumo che si verifica nei momenti in cui l'energia elettrica prodotta è minore del consumo.
41. Nella configurazione sopra descritta, l'incentivo alla produzione dell'impianto fotovoltaico è corrisposto e calcolato su tutta l'energia elettrica prodotta, misurata da un apposito contatore, diverso da quello installato sul punto di connessione con la rete. Infatti, il contatore installato sul punto di connessione con la rete non misura l'intera produzione dell'impianto fotovoltaico, bensì solo la quota di energia elettrica prodotta che non è stata auto-consumata dall'utenza di consumo;
42. a tale proposito, è giusto il caso di evidenziare che il molino per la frangitura delle olive è una tipica utenza stagionale che, da una parte – in quanto utenza di consumo – concentra l'80%-90% dei consumi annuali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre; dall'altra, l'impianto fotovoltaico – in quanto utenza di

- produzione – concentra circa l’80% della propria produzione nei mesi tra aprile e settembre. Tale sfasatura stagionale tra consumo e produzione fa sì che, attraverso il punto di connessione con la rete, si registri prevalentemente un’immissione di energia nei mesi estivi e, per contro, prevalentemente un prelievo di energia nei mesi autunnali (ottobre-dicembre); pertanto il fatto che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 l’energia immessa attraverso il punto di connessione nella titolarità del reclamante, dove era installato il contatore interessato dal guasto, sia stata decisamente inferiore all’energia prodotta è logico e coerente con quanto si verifica ogni anno in occasione della campagna olearia;
43. sulla base di tale premessa, ai fini della effettiva risoluzione della presente controversia, è opportuno analizzare le serie storiche dei dati di energia elettrica prodotta, consumata, immessa e prelevata dal reclamante con riferimento agli anni dal 2009 al 2014; in particolare debbono porsi in confronto i valori di energia elettrica misurati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre degli anni precedenti al 2013 con quelli degli stessi mesi dell’anno 2013, oggetto di contestazione. Al fine di tenere conto della variabilità dei consumi elettrici del frantoio, in funzione della maggiore o minore quantità di olio di oliva prodotto in ciascuna annata, si è reso altresì necessario “normalizzare” i dati dell’energia elettrica misurata, ossia correlarli alla produzione annuale di olio di oliva della regione Marche;
 44. dal suddetto confronto, i cui risultati sono riportati nell’allegato A alla presente decisione, nonché nel parere tecnico reso dalla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, emerge che i valori di energia elettrica – immessa e prelevata – rilevati sul contatore del reclamante, precedentemente all’accertamento del guasto del contatore medesimo da parte del gestore, risultano sensibilmente inferiori ai valori storici relativi agli stessi mesi (ottobre-dicembre); mentre i valori di energia elettrica – immessa e prelevata – ricalcolati dal gestore dopo il suo intervento risultano, invece, allineati ai valori storici;
 45. sulla base delle suddette evidenze, la ricostruzione dei dati di misura operata dal gestore appare verosimile e, dunque, corretta.
 46. In aggiunta, è opportuno rilevare che non risulta attiva alcuna convenzione per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete dal POD IT001E56276802; ne consegue, pertanto, che le misure dell’energia elettrica immessa in rete, seppure in ipotesi errate, non hanno in ogni caso alcuna rilevanza economica per il reclamante. Infatti, il reclamante è titolare di una convenzione con il GSE per l’incentivo in “conto energia”, che viene dunque corrisposto in base all’energia elettrica rilevata dal contatore della produzione che, nella fattispecie, non risulta essere stato interessato da alcun guasto.
 47. Con riferimento al secondo motivo di reclamo, riguardante il ritardo nell’esecuzione dell’aumento di potenza richiesto ad ESE in data 9 luglio 2013, dalla documentazione acquisita emerge che il gestore:
 - a seguito della ricezione della richiesta di aumento di potenza ricevuta da ESE in data 19 luglio 2013, ha trasmesso a ESE stessa il preventivo di spesa per l’esecuzione della prestazione; ciò in data 5 agosto 2013,

- quindi entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi previsto dalla tabella 13 del TIQE;
- a seguito della accettazione del preventivo in data 26 settembre 2013, ha reso disponibile l'aumento di potenza; ciò in data 30 ottobre 2013, quindi entro il termine di 60 giorni lavorativi indicato dal gestore nel preventivo stesso;
 - a seguito dello *switching* da ESE a Enel Energia, decorrente dal 1° ottobre 2013, ha omesso di informare il venditore entrante (Enel Energia) della richiesta di aumento di potenza inoltrata dal venditore uscente (ESE) prima della data dello *switching*, e non ancora evasa alla data del predetto *switching*; tale comportamento integra una violazione del sopracitato articolo 81, comma 5, del TIQE;
48. come conseguenza della omessa informazione in ordine al richiesto aumento di potenza, Enel Energia ha continuato ad indicare, nelle fatture inviate al reclamante fino al mese di giugno 2014 e, ancora, nelle fatture emesse a novembre e dicembre 2015, un valore errato della potenza impegnata (20 kW, anziché 65 kW), non consentendo così al reclamante di disporre della corretta informazione circa l'avvenuta esecuzione dell'aumento richiesto; e, tuttavia, va evidenziato che l'indicazione errata della potenza impegnata in prelievo sul punto di connessione non ha comportato maggiori oneri a carico del reclamante.
49. Dalla documentazione acquisita si rileva altresì che ESE:
- ha impiegato 8 giorni lavorativi (dal 9 luglio 2013 al 19 luglio 2013) per inoltrare al gestore la richiesta di aumento di potenza ricevuta dal reclamante, in violazione dell'articolo 81, comma 7, del TIQE, che impone al venditore di inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima;
 - ha impiegato 37 giorni lavorativi (dal 5 agosto 2013 al 26 settembre 2013) a inoltrare al reclamante il preventivo di spesa per l'esecuzione dell'aumento di potenza ricevuto dal gestore, in violazione del medesimo articolo 81, comma 7, del TIQE, che impone al venditore di trasmettere al cliente finale la comunicazione dell'esito della prestazione o di altra documentazione entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa da parte del distributore;
50. se ne deduce che, se il venditore avesse rispettato i termini previsti dalla regolazione dell'Autorità, il reclamante avrebbe potuto disporre dell'aumento di potenza richiesto a partire dal 30 agosto 2013, anziché dal 30 ottobre 2013.
51. In merito alla contestazione relativa all'aliquota IVA applicata nelle fatture del reclamante, Enel Energia, nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, ha provveduto a ricalcolare l'IVA dovuta dal cliente nella misura del 10%, anziché del 22%, per il periodo che va dalla prima fattura emessa, la n. 2441785152 del 13 novembre 2013, sino alla fattura n. 2538428852 del 9 settembre 2014, emettendo, in data 20 ottobre 2015, la fattura n. 8011734265 di rettifica delle aliquote IVA, con cui ha restituito al reclamante 323,82 euro.

Quanto alle fatture successive alla n. 2538428852 del 9 settembre 2014, si riscontra che l'aliquota agevolata era stata già applicata

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Ditta individuale Oleificio-Molino di Capponi Nicola Mario nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., limitatamente al secondo motivo di reclamo riguardante il ritardo nel riconoscimento dell'aumento della potenza in prelievo impegnata sul POD n. IT001E56276802, avendo accertato la violazione dell'articolo 81, comma 5, dell'allegato A della deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni